

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO**

nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. *omissis* ruolo generale affari
contenziosi dell'anno 2016, vertente

TRA

MUTUATARI

attori

E

BANCA

convenuta

OGGETTO: contratto di mutuo.

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 ottobre 2017 i
procuratori delle parti concludevano come da verbale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato I MUTUATARI convenivano in giudizio, davanti a questo Tribunale, la BANCA, in persona del legale rappresentante "pro tempore", e - premesso di avere stipulato con la convenuta, in data 1 marzo 2004, un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile - eccepivano l'usurarietà sia del tasso di mora contrattuale che del tasso effettivo di mora; l'indeterminatezza delle condizioni economiche applicate al mutuo; la nullità dei contratti derivati cd. "interest floor" inseriti nel mutuo.

Costituitasi in giudizio, la BANCA contestava puntualmente l'assunto avversario.

La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

Oggetto del presente giudizio è, in primo luogo, l'accertamento dell'usurarietà degli interessi moratori di cui al citato contratto di mutuo, interessi che, secondo la prospettazione della società istante, sarebbero stati pattuiti in misura superiore rispetto al tasso soglia (è, al contrario, pacifico che gli interessi corrispettivi siano contenuti nei limiti di tale tasso).

Giova premettere che - secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Tribunale - il tasso soglia al di là del quale gli interessi sono considerati usurari riguarda non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori.

Sul punto, infatti, appare decisivo il riferimento operato dall'art. 1 D.L. 394/2000 agli interessi "convenuti a qualunque titolo", ciò che consente di considerare ricompresi nell'ambito della normativa antiusura anche gli interessi moratori.

È questa, d'altro canto, la posizione della giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadita con la sentenza n. 350/2013.

Tanto chiarito, va poi precisato, per completezza, che la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommarli tra loro; infatti, il riferimento operato dalla citata Cass. n. 350/2013 alla "determinazione del tasso soglia comprensivo della maggiorazione per la

mora", intende semplicemente indicare la necessità di verificare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori.

Accertata la possibilità di censurare come usurari anche gli interessi di mora, va tuttavia osservato che ne derivano conseguenze diverse rispetto all'ipotesi di superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi corrispettivi; né - ai fini della verifica dell'usurarietà dei primi - può essere preso in considerazione il medesimo tasso soglia previsto per questi ultimi.

Ed invero, occorre ricordare il differente inquadramento giuridico degli interessi compensativi e degli interessi moratori, che hanno autonoma e distinta funzione: i primi rappresentano infatti il corrispettivo del mutuo, mentre i secondi assolvono ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento.

Gli interessi corrispettivi disciplinano, in sostanza, la fase fisiologica del rapporto, in cui il debitore legittimamente trattiene ed utilizza il denaro oggetto del mutuo, mentre quelli moratori la fase eventuale e patologica, che ricorre nel caso in cui il debitore sia in ritardo nella restituzione delle singole rate nei termini previsti dal piano di ammortamento.

E' stato, in particolare, sostenuto che dal punto di vista causale e funzionale, mentre gli interessi corrispettivi hanno la sola funzione di remunerazione concordata del mutuante per l'impiego del denaro fornito dal mutuatario, i moratori hanno una funzione complessa, analoga a quella della clausola penale (l'art. 1224 cc configura gli interessi moratori come ipotesi speciale di clausola penale), di predeterminazione del danno derivante dal ritardo, che si aggiunge alla funzione remuneratoria propria degli interessi corrispettivi nella fase fisiologica del rapporto.

In tali condivisibili termini si è espresso il Tribunale Pescara (sentenza del 20 ottobre 2015), precisando che proprio a causa della suddetta doppia componente funzionale - remuneratoria e di predeterminazione del danno da ritardo ulteriore rispetto a quello rappresentato dalla perdita dell'interesse corrispettivo, già dovuto nella fase fisiologica del rapporto - la misura degli interessi di mora convenzionali è sempre superiore a quella degli interessi corrispettivi (come accaduto anche nella specie, in cui per i primi è prevista una maggiorazione di tre punti).

Ciò posto, chi scrive aderisce all'orientamento giurisprudenziale per cui, in caso di superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori, la nullità della relativa clausola non coinvolge anche quella che prevede gli interessi corrispettivi, che continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale (cfr., tra le tante, Tribunale Milano, ordinanza del 28.01.2004, e Tribunale Reggio Emilia, sentenza del 24 febbraio 2015).

Si tratta, a questo punto, di accertare se il tasso soglia valido per gli interessi moratori sia il medesimo degli interessi corrispettivi oppure se si debba far riferimento ad una soglia diversa e più alta.

Ebbene, è noto che le rilevazioni trimestrali dei tassi effettivi globali medi (TEGM) da parte della Banca D'Italia non hanno mai tenuto conto degli interessi di mora perché gli stessi non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo.

Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.

Quindi, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori e per evitare il confronto tra grandezze disomogenee (TAEG applicato al cliente, comprensivo di interessi moratori, e TEGM non comprensivi della mora), la Banca d'Italia (circolare del 3 luglio 2013) adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti, con aumento della metà (sul punto vedi circolare ABI n.4691 del 25 settembre 2003), per poi

determinare la soglia su tale importo. Non si tratta di applicare circolari amministrative, anziché la legge ma "di prendere definitivamente coscienza che, rapportare gli oneri di mora ad un tasso soglia basato sul TEGM dei mutui, significa ancora una volta confondere grandezze disomogenee, in quanto quel TEGM è ricavato sulla scorta di interessi ed altri oneri corrispettivi parametrati all'entità e alla durata del finanziamento, laddove gli oneri di mora prescindono dal fattore tempo e anche dall'entità del finanziamento, essendo legati invece all'entità dell'inadempimento" (Tribunale Cremona, ordinanza del 9 gennaio 2015).

In definitiva, il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti ed aumentato della metà (in questi sensi vedi anche, tra le tante e da ultimo, Tribunale di Padova, 28 giugno 2016).

Ed allora, tornando al caso che ci occupa, il TEGM alla stipula del mutuo era pari a 4,24% che, ai fini della verifica che qui interessa ed in applicazione degli esposti principi, deve essere maggiorato di 2,1 punti con aumento della metà, per cui diventa pari a 9,51%. E poiché gli interessi moratori convenuti dalle parti sono pari a 7,65% (4,65% + 3%), deve ritenersi che gli stessi non siano usurari.

Gli attori lamentano il superamento del tasso soglia anche con riferimento al tasso effettivo di mora (T.E.MO); in particolare, deducono che il ritardo di 29 giorni nel pagamento della prima rata del mutuo determinerebbe l'applicazione di interessi di mora nella misura del 15,305% (percentuale ben al di sopra del tasso soglia usura).

A riguardo (ribadita l'erroneità del calcolo del tasso soglia operato dall'istante), si osserva in primo luogo che gli istanti sono in regola con il piano di ammortamento (circostanza dedotta dalla BPER e non contestata dalle controparti), per cui non si pone alcun problema, in concreto, di superamento del tasso soglia, non avendo la banca applicato alcun interesse di mora.

Ad ogni buon conto, va rilevato che con il contratto di cui trattasi le parti hanno espressamente convenuto che "sulle somme scadute e non pagate puntualmente saranno dovuti gli interessi di mora dal momento della scadenza a quello dell'effettivo pagamento.

La misura di tali interessi sarà pari al tasso convenzionale previsto per il presente mutuo, adeguato a norma dell'art. 3 e maggiorato di tre punti. Su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica".

Gli attori sostengono che l'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata determinerebbe un fenomeno anatocistico vietato dall'art. 1283 cc.

Trattasi di censura infondata in quanto il richiamato art. 5 appare pienamente conforme all'art. 3 della delibera del CICR ed è, dunque, del tutto legittimo.

La ricostruzione compiuta da parte attrice al fine di sostenere la sussistenza di un tasso effettivo di mora superiore al tasso soglia risulta non condivisibile anche laddove si ipotizza un ritardo nel pagamento di 29 giorni, dato che non trova alcun riscontro nei fatti di causa.

Ad ogni buon conto, si rimarca che gli attori non hanno provato né di essere incorsi in ritardi né di avere corrisposto alcunché a titolo di interessi di mora, essendosi limitati a dedurre l'usurarietà di questi ultimi facendo riferimento astrattamente alle clausole del contratto di mutuo.

Sul punto si rileva che è onere della parte che deduce tale circostanza allegare e provare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, il che nella specie non è avvenuto (vedi Trib. Venezia, 15 ottobre 2014; Trib. Ferrara 4 dicembre 2013).

In altri termini, in difetto prova dell'inadempimento, la determinazione del tasso di mora resta ipotetica (Trib. Roma 14 novembre 2014).

Ancora. Gli istanti sostengono l'indeterminatezza delle condizioni economiche (TAEG e TAN) applicate al contratto di mutuo.

Con specifico riferimento al TAEG, i MUTUATARI deducono che sarebbe stato applicato in percentuale diversa e maggiore di quella indicata in contratto, facendo riferimento ad una formula (vedi, sul punto, anche la prodotta consulenza di parte) che non consente, tuttavia, di individuare, specificatamente, la chiara metodologia di calcolo e, soprattutto, le modalità di elaborazione dei dati.

Per altro verso, si ritiene opportuno puntualizzare, stanti i rilievi contenuti sul punto nella perizia di parte, che il piano di ammortamento cd. "alla francese" non determina alcun fenomeno anatocistico.

Infatti, nell'ammortamento alla francese il sistema matematico di formazione delle rate risulta predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che gli interessi producano il contestato effetto anatocistico.

In tali sensi si è espressa la maggioritaria giurisprudenza di merito, con argomentazioni condivise dal giudicante (vedi, tra le tante, Tribunale Verona, 24 marzo 2015, Tribunale Lucca, 1 gennaio 2014, n. 1439; Tribunale Torino, 1 giugno 2015, n.3933; Tribunale Padova, 12 gennaio 2016, che ha previsto che l'ammortamento con piano alla francese non produce alcun effetto anatocistico nemmeno nel rapporto di mutuo a tasso variabile, come nella specie).

Ancora. Non si ravvisa alcuna indeterminatezza delle condizioni contrattuali con specifico riferimento al richiamo del parametro Euribor.

Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari (vedi Cass. n.12276/10); detta condizione appare soddisfatta nel caso di specie, poichè l'Euribor è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee.

Nè gli attori possono dolersi della "non comprensibilità della formulazione utilizzata" in quanto il riferimento all'euribor è contenuto in una clausola del contratto che è stato puntualmente sottoscritto e, dunque, accettato.

I **MUTUATARI** evidenziano, ancora, l'illegittimità della cosiddetta "clausola floor" ritenendo che - poiché il finanziamento in oggetto prevede **un tasso minimo garantito a favore dell'istituto di credito** - vi sarebbe stata la stipula di un contratto derivato denominato **Interest Rate Floor**, di cui hanno eccepito la nullità.

Ebbene, il Tribunale non condivide dette argomentazioni in quanto tale tasso minimo (denominato anche "floor") non può essere confuso con la cosiddetta "opzione floor" che è uno strumento finanziario derivato che consente a chi lo acquista, a fronte di un premio da versare, di porre un limite alla variabilità in discesa di un determinato indice o di un prezzo, ricevendo la differenza che alla scadenza/alle scadenze contrattuali si manifesta tra l'indice/prezzo di riferimento ed il limite fissato.

Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice G. Cordisco, n.142 del 04 aprile 2018

Nel mutuo in esame, la Banca risulta essere l'acquirente dell'opzione, senza pagamento di un premio e con la copertura che la variabilità del rendimento dell'attività finanziaria (tasso del finanziamento) non possa scendere sotto di un rendimento certo (limite minimo predeterminato del tasso).

L'assenza di sinallagmaticità nel caso "de quo" consente di escludere che siamo in presenza di un'opzione floor.

Nè può parlarsi di mancanza di trasparenza e di adeguata informazione, poiché la condizione floor è inserita in atto pubblico ed il cliente è a conoscenza del fatto che avrà comunque un tasso minimo; la clausola, dunque, non può essere tacciata di alcuna indeterminatezza nè può parlarsi di previsione occulta essendo frutto di una specifica pattuizione accettata dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

In definitiva, sulla scorta di tali argomentazioni - che rendono non necessario disporre la invocata CTU - deve concludersi per l'integrale rigetto della domanda.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Lanciano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli attori nei confronti della BANCA convenuta, in persona del legale rappresentante "pro tempore", ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) rigetta la domanda,
- b) per l'effetto, condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 3.627,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Lanciano, il 29 marzo 2018

IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco